

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) NATOLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 17/11/2017

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 27.07.2010 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo del 07.08.2014.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al ricorso, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare l'intermediario al rimborso – al netto di quanto già corrisposto in sede di estinzione anticipata - dell'importo complessivo di € 2.077,17 a titolo di commissioni di intermediazione anticipatamente versate e non maturate.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo la chiara indicazione delle condizioni economiche nel regolamento a tergo del contratto, nonché nella documentazione precontrattuale consegnata al cliente all'atto di stipula del contratto; l'avvenuta restituzione, al tempo dell'anticipata estinzione del prestito, di € 242,64 per la quota di commissioni di intermediazione non maturate nella misura di € 3,37 per ciascuna rata non scaduta; la non rimborsabilità della provvigione versata all'agente in attività finanziaria (pari ad € 1.600,72), ricompresa nelle commissioni di intermediazione, e tuttavia relativa ad un'attività nettamente distinta, svolta dall'agente nella sola fase istruttoria del prestito; la non debenza degli interessi legali e delle spese di assistenza



difensiva (in realtà non oggetto di domanda in sede di ricorso), attesa la facoltatività dell'assistenza tecnica nel procedimento ABF e la serialità della lite.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede che il Collegio voglia, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, ribadendo quanto segue.

E' orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: «(1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore). l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di equale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente» (così il Collegio di coordinamento, decisione n. 10003/2016, che richiama la precedente decisione n. 6167/2014, ed analogamente le decisioni nn. 10017/2016 e 10035/2016).

E' altresì principio consolidato che «siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)», stante il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

L'unica commissione oggetto di richiesta dal ricorrente è quella di intermediazione, che deve effettivamente ritenersi di natura *recurring*, atteso che la relativa descrizione presente in contratto risulta generica e soprattutto non distingue tali costi da altri oneri commissionali, con conseguente opacità della clausola. Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso a tale titolo, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 2.077,17, al netto dell'importo di € 242,64 già rimborsati in sede di estinzione anticipata. La domanda del ricorrente va pertanto interamente accolta.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.077,17.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA MAUGERI